

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

**Ricorso 14 settembre 2009, n. 58.**

**Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.**

Ricorso n. 58 depositato il 14 settembre 2009

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in ROMA, alla via dei Portoghesi n. 12, è *ex lege* domiciliato,

nei confronti

della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta del 17.06.2009, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 14.07.2009, n. 28, recante «*Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)*».

\*\*\*\*\*

La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 03.09.2009, per le seguenti motivazioni.

1) La disposizione contenuta nell'articolo 4, che introduce l'articolo 90-*bis* nella legge regionale n. 11/1998, nel disciplinare l'ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, contrasta con la normativa statale nella misura in cui non contempla una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere superino i 300 posti letto.

In tale ipotesi, infatti, la disciplina statale (cfr. punto 8, lett. a) dell'allegato IV alla parte seconda del D Lgs. n. 152/2006) impone la verifica della assoggettabilità alla V.I.A. regionale.

L'art. 4 della legge regionale n. 18/09, inoltre, si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di difesa del suolo nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Ai sensi dell'articolo 65, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni più restrittive, contenute negli atti di pianificazione di bacino, hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate rispetto ai piani territoriali e ai programmi regionali.

Alla luce di quanto sopra, non vi è, pertanto, chi non veda come la norma regionale, impugnata con il presente ricorso, esorbiti le competenze legislative attribuite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo 2 dello Statuto speciale (legge costitu-

zionale n. 4/1948) in quanto l'art. 4 della legge regionale n. 18/09 detta disposizioni difformi rispetto alla normativa statale di riferimento che costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva, attribuita allo Stato, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Carta costituzionale.

A quest'ultimo proposito, questa Difesa Erariale si permette di richiamare quanto, recentissimamente, affermato da codesta Ecc.ma Corte ovvero che *«il predetto titolo di competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta costituzionale: N.d.E.) riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. Deve, infatti, rammentarsi che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione»* (cfr., Corte Cost., sent. n. 226/09).

Nella prefata pronuncia, codesta Ecc.ma Corte, ha richiamato un proprio recentissimo precedente, relativo all'impugnazione di una legge regionale della Regione Valle d'Aosta (sent. n. 164/09), nel quale è stato precisato che la compatibilità costituzionale delle norme regionali, dettate dalla Regione Valle d'Aosta, deve essere verificata alla stregua delle previsioni contenute nello Statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948) ed, in particolare, alla luce dell'art. 2 che impone alla Regione di esercitare la potestà legislativa, con riferimento alle materie, elencate nel prefato articolo, *«in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale»*.

Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che l'art. 4 della legge regionale n. 18/09, dettato dalla Regione Valle d'Aosta nell'esercizio della potestà legislativa primaria, alla stessa attribuita nelle materie dell'urbanistica, dell'industria alberghiera e del turismo (art. 2, lettere g) e q) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)), si ponga in stridente contrasto con le disposizioni del Codice dell'Ambiente, più sopra richiamate; una disciplina ambientale, che, secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, *«scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", e viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato»* (cfr., sent. n. 62 del 2008 e sent. n. 378 del 2007).

Un principio giurisprudenziale, quello da ultimo richiamato, che risulta, oggi, codificato all'art. 3-*quinques* del D.Lgs. n. 152/06 (articolo, quest'ultimo, introdotto nel c.d. Codice dell'Ambiente con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) ove si afferma, al comma 1, che *«I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale»*, prevedendosi, poi, al comma 2, che *«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente (esclusivamente: N.d.E.) più restrittive»*.

2) La norma, contenuta nell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 18/09, prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge, impugnata con il presente ricorso, sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i prefati impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee-guida di cui all'articolo 32-*bis* della legge regionale n. 11/1998, per come introdotto dall'articolo 2 della stessa legge regionale n. 18/09.

La regione Valle d'Aosta, come più sopra ricordato, è dotata di autonomia differenziata in forza delle disposizioni dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale n. 4/1948.

Le norme statutarie, di cui agli articoli 2 e 3, non riconoscono, tuttavia, alla regione Valle d'Aosta alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia.

Pertanto, ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in base alla quale le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono *«forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»*, deve ritenersi che anche la Regione Valle d'Aosta, al pari delle altre regioni ad autonomia ordinaria, goda, in materia di *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»*, di competenza legislativa di tipo concorrente, come stabilito dall'articolo 117, terzo comma Cost.

Detta potestà legislativa trova, tuttavia, un limite nei principi fondamentali della materia, la cui determinazione resta riservata allo Stato.

Orbene, la disposizione, contenuta nell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 18/09, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto viola il principio fondamentale, fissato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 che, in materia di *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»*, stabilisce il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La prefata norma statale prevede, infatti, che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e stabilisce, inoltre, che «*il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni*».

La fissazione di tale termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e celebrità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento di autorizzazione (cfr., sul punto, Corte Costituzionale, sent. n. 364 del 2006).

Alla luce delle superiori considerazioni, l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/09, non contenendo la previsione di un termine massimo di sospensione del procedimento, e determinando, pertanto, una sospensione *sine die* del procedimento di autorizzazione medesimo, deve ritenersi illegittima per violazione del principio fondamentale stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/03 e ciò in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost..

3) L'articolo 2 della legge regionale n. 18/09, con il quale viene introdotto l'articolo 32-*bis* della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), prevedendo che i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, non disciplina il contenuto di tali linee-guida che, pertanto, non appaiono coordinate con le linee-guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n. 387/03, che sono approvate «*in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive*».

In forza della predetta norma statale, le Regioni possono procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee-guida nazionali, il cui procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria.

Le Regioni sono, quindi, prive di un autonomo potere di individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei, del tutto svincolato dal provvedimento nazionale.

Al proposito, codesta Ecc.ma Corte, nella recente pronuncia n. 166/09, ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 12, comma 10, del citato D.Lgs. n. 387/03 - benché espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, avendo quale precipua finalità la tutela del paesaggio, incidendo anche su altre materie (produzione, trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente - giustifica, in presenza delle indicate diverse competenze legislative, il richiamo alla Conferenza unificata ma non consente, tuttavia, alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale, perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

Alla luce di quanto sopra, anche l'art. 2 della legge regionale n. 18/09 deve ritenersi illegittimo per violazione del principio fondamentale stabilito dall'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/03 e ciò in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta del 17.06.2009, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 14.07.2009, n. 28, recante «*Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)*».

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03.09.09, con l'allegata relazione.

Roma, 7 settembre 2009.

Avvocato dello Stato  
BORGIO